

proposta di legge n. 194

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 13 aprile 2012

—————

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 2003, N.11
“NORME PER L’INCREMENTO E LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E
DISCIPLINA DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE”

—————

Signori Consiglieri,

l'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2011 n.28, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione (Legge Finanziaria 2012)", è intervenuto in modifica dell'articolo 18 della legge regionale 3 giugno 2003, n.11 (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne).

L'articolo 18 della l.r. 11/2003, a seguito di tale modifica, stabilisce che, al fine di tutelare la biodiversità "non è consentita l'immissione nei corsi d'acqua di specie e popolazioni non autoctone, con la sola eccezione della carpa erbivora e della trota iridea".

L'articolo è stato oggetto di impugnativa da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri innanzi alla Corte Costituzionale per presunta illegittimità costituzionale.

Il Governo ritiene che la disposizione regionale sia censurabile per contrasto con l'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione e per contrasto con l'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

L'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione stabilisce infatti che lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell'ambien-

te, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del d.p.r. 357/1997 "sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone".

Nel ricorso proposto si rileva che l'articolo della legge vieta l'immissione di specie o popolazioni non autoctone, ammettendo tuttavia una deroga per quanto concerne l'immissione della trota iridea, che è noto essere specie non autoctona.

Viene altresì rilevato che la disposizione sopra richiamata costituisce espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente e di tutela dell'ecosistema, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s) Cost., competenza che risulta violata dalla norma regionale ponendosi in contrasto con la normativa statale di riferimento.

Le questioni sollevate in sede di impugnativa del Governo, inducono ad intervenire sulla legge regionale 11/2003, modificando l'articolo 18 della stessa tramite la soppressione delle parole "e della trota iridea".

L'articolo in questione, in seguito alla modifica proposta, avrebbe la seguente formulazione: "Non è consentita l'immissione nei corsi d'acqua di specie o popolazioni non autoctone, con la sola eccezione della carpa erbivora."

Art. 1

(Modifica all'articolo 18 della l.r. 11/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 3 giugno 2003, n.11 (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne), le parole: "e della trota iridea" sono soppresse.